

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO PER FRUIZIONE INDENNITA' DI 100 EURO (Bonus Natale)

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_, cod.fiscale \_\_\_\_\_

In forza presso il Datore di lavoro \_\_\_\_\_ ai fini dell'erogazione dell'indennita' una tantum di 100,00 euro prevista dall'art. 2-bis del D.L. 9 agosto 2024 n. 113, convertito con modificazioni nella legge 7 ottobre 2024 n. 143 e nuovamente modificato dal D.L. 14 Novembre 2024 n.167, comunico le seguenti informazioni necessarie per la corretta attribuzione della predetta indennita', ai fini della determinazione del reddito complessivo da considerare:

1) RAPPORTI DI LAVORO NELL'ANNO 2024 (barrare una sola casella)

A)  in forza soltanto presso di Voi.

B)  precedentemente in forza presso altri datori di lavoro e quindi MI IMPEGNO a presentare le relative Certificazioni Uniche al fine di tenere conto dei redditi percepiti nel corso di tali rapporti.

C)  altri rapporti di lavoro part time in essere oltre al rapporto con Voi:

reddito percepito \_\_\_\_\_ numero giorni di lavoro prestato \_\_\_\_\_ (giorni di calendario)

2) ULTERIORI REDDITI PERCEPITI NELL'ANNO 2024 (in aggiunta a quelli indicati nei punti B o C) \_\_\_\_\_

TUTTO CIO' PRECISATO, DICHIARO

sotto la mia personale responsabilita' di avere diritto alla suddetta indennita' una tantum (c.d. Bonus Natale) da determinare sulla base del reddito complessivo annuo, al netto del reddito derivante dall'abitazione, non superiore a 28.000 euro, considerando il reddito da lavoro dipendente corrisposto da codesto datore di lavoro e gli ulteriori redditi percepiti nell'anno 2024 eventualmente indicati nei punti 1 e 2.

DICHIARO INOLTRE

dopo aver preso piena visione delle NOTE sotto riportate, consapevole delle conseguenze e sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000 per coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere, di trovarmi nella condizione di cui all'art. 2-bis lettera b) del D.L. 9/8/2024, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. 14/11/2024 n. 167 e, quindi, di avere almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR (\*) e che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, oppure il convivente, NON E' BENEFICIARIO DEL BONUS.

ULTERIORE DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS

Codice fiscale del primo o unico figlio a carico del dichiarante \_\_\_\_\_

Codice fiscale del coniuge \_\_\_\_\_ o del convivente \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

NOTE:

Nel caso di altri rapporti di lavoro part time in essere con altri datori di lavoro, la richiesta del bonus deve essere rilasciata ad uno soltanto di loro.

Il Bonus Natale spetta anche in caso di lavoratore divorziato o di nucleo familiare monogenitoriale (quest'ultimo come definito nell'articolo 12, comma 1, lettera c, decimo periodo del TUIR).

Il Bonus Natale non spetta qualora ne benefici il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente (in sostanza puo' beneficiarne soltanto uno dei coniugi o conviventi).

In merito alla nozione di 'coniuge', sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016 n. 76, le parole 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

In merito alla nozione di 'convivente', precisiamo che la convivenza deve essere stata dichiarata all'anagrafe e deve risultare dallo stato di famiglia (articolo 1, commi 36 e 37, legge n. 76 del 2016).

(\*) Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR, si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta' non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo e' elevato a 4.000 euro. Ai fini del Bonus, sono considerati fiscalmente a carico anche i figli di eta' inferiore a 21 anni.